



COMUNE DI PADERNA

Provincia di Alessandria

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL
SUOLO***

(art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Edizione 2025

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DELLA GESTIONE RIFIUTI

1. Lo stile di vita contemporaneo favorisce la produzione di rifiuti, conseguentemente la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti costituisce un'importante attività della società attuale.
2. Attività che deve essere gestita accuratamente e con lungimiranza al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla qualità di vita avviando azioni finalizzate alla limitazione della produzione della quantità dei rifiuti ed incentivando la raccolta differenziata per il recupero dei materiali riutilizzabili oltre che gestire correttamente lo smaltimento dei rifiuti che comportano pericolo per l'ambiente e la salute.
3. In tale ambito s'individuano come finalità primarie dell'Amministrazione Comunale di Paderna:
 - a. assicurare alla cittadinanza i servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre le condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
 - c. considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclo, il compostaggio, da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o, per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili, da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termovalorizzatore, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti di programmazione adottati;
 - d. prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende individuare i principi generali della gestione dei rifiuti urbani ai fini ambientali, igienico-sanitari e di sicurezza pubblica.
2. Le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti sono in continua evoluzione a ragione dell'aggiornamento della normativa in materia, in relazione all'organizzazione degli Enti di gestione dei rifiuti, alla variabilità delle condizioni ambientali e del mercato, al diffondersi di nuove "buone pratiche" di raccolta/smaltimento/recupero dei materiali e al costante progredire delle tecnologie.
3. Si ritiene pertanto opportuno individuare nel presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i principi generali e le linee guida principali della gestione dei rifiuti nel territorio comunale.
4. Il presente regolamento ha la funzione di dettagliare le modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo in funzione delle specifiche modalità del contratto di gestione del servizio in corso.
5. Resta inteso che le variazioni apportate al presente regolamento non potranno essere in contrasto con le disposizioni normative vigenti al momento della variazione.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - a) raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - b) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - c) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - d) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi esausti di origine vegetale o animale;
 - e) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - f) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani derivanti da strutture pubbliche e private;
 - g) raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - h) raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - i) spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
 - j) pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico;
 - k) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - l) altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

ART. 4 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici, estetici e di preservare le risorse naturali.
2. In coerenza con l'art. 179 del D.Lgs. 152 2e s.m.i. , la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo la seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclo;
 - d. recupero di altro genere, ad esempio energetico;
 - e. smaltimento.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. Il tutto nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
5. I soggetti, sia pubblici sia privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, in particolare della raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono effettuare le attività osservando i seguenti criteri generali di comportamento:

- a. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti evitando ogni danno o pericolo per la salute, garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta, ed evitando procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b. evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - c. prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie, aria, acqua, suolo, sottosuolo e falde idriche;
 - d. salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - e. mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali o energetiche che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali;
 - f. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente;
 - g. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
6. Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento degli utenti, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare negli artt. 183 e 218 e di seguito si riassumono, in modo non esaustivo, le principali definizioni utili alla lettura del presente regolamento:
- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
 - c) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
 - d) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
 - e) **CONFERIMENTO**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato.
 - f) **SMALTIMENTO**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 - g) **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
 - h) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

- i) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 stabilite dalla normativa vigente.
- j) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- k) **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'inertizzazione dei rifiuti.
- l) **FRAZIONE UMIDA:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- m) **FRAZIONE SECCA:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.
- n) **FRAZIONE VERDE:** rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie).
- o) **IMBALLAGGIO:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- p) **RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,** secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014.
- q) **RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI:** si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE, i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione che per la loro dimensione o natura non possono essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari.
- r) **AUTOCOMPOSTAGGIO:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
- s) **GESTORE DEL SERVIZIO:** l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
- t) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
- u) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
- v) **CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI:** area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel territorio del Consorzio di Bacino 16 viene adottato il termine, con significato equivalente, di "Ecocentro".
- w) **UTENZE DOMESTICHE:** famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- x) **UTENZE NON DOMESTICHE:** attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- y) **RACCOLTA DOMICILIARE:** raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
- z) **RACCOLTA STRADALE:** raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio.
- aa) **aa) RACCOLTA PER APPUNTAMENTO ("su chiamata"):** raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada in luogo e tempo concordati con il gestore del servizio.

2. Per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla normativa di settore vigente.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Secondo l'origine i rifiuti sono classificati in:
 - a. Rifiuti urbani
 - b. Rifiuti speciali
2. Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti sono classificati in:
 - a. Rifiuti non pericolosi
 - b. Rifiuti pericolosi.
3. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate in riferimento all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.lg 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e/o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 - g. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), che risultano assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le disposizioni normative;
 - A. I *Rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - a. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - b. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - c. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro se l'impianto di ricezione è in grado di selezionarli con procedimenti manuali o meccanici;
 - d. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile o indifferenziato*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - e. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "*"); rifiuti ingombranti domestici: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie; rifiuti di beni di consumo durevoli eterogenei di grandi dimensioni ovvero che per dimensione non possono

essere conferiti nei cassonetti, compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione, che non rientrano in altre categorie e non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;

- f. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria;
- g. *Rifiuti urbani misti*: sono i rifiuti urbani come definiti in precedenza, costituiti da più frazioni merceologiche.

B. *Sono Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo quanto riportato dalla normativa. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento alla tabella della classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani riportata nel regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. iv. eccessiva pulvirulenza;
- d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
- e. siano classificati come pericolosi.

4. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui agli allegati della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.

6. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

7. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
8. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s.m.i. e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto.

ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
2. Il sistema complessivo della raccolta domiciliare e/o su strada, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta organizzati, anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclo, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.
3. La raccolta differenziata è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
4. L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.
5. L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
6. Per le modalità operative e organizzative per gli obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dal Consorzio e agli specifici atti amministrativi emanati dal Consorzio le cui modalità operative da seguire, nelle diverse fasi sono riportate nello specifico disciplinare tecnico di dettaglio approvato con successivo atto dalla Giunta Comunale.

ART. 8 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta è effettuato obbligatoriamente per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati in precedenza ed articolato in:
 - a. raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - b. raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati possono riguardare i seguenti materiali:
 - a. raccolta del vetro;
 - b. carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - c. raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica, lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata;
 - d. frazione verde;
 - e. frazione organica;
 - f. imballaggi in legno;
 - g. scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
 - h. rifiuti ingombranti e RAEE e toner;
 - i. pneumatici, batterie e altri materiali provenienti dalla manutenzione “fai da te” di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche;
 - j. materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - k. farmaci scaduti;
 - l. altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale;
 - m. oli esausti.
3. Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, necessarie o semplicemente opportune a seguito di variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione comunale.
4. Oltre a quelli precedentemente elencati, possono essere istituiti ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze; le modalità del servizio saranno definite con appositi atti dell'Amministrazione Comunale e del consorzio.
5. I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:
 - a. servizi di raccolta di prossimità: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori disposti dal gestore del servizio nelle aree predisposte a bordo strada, senza procurare problemi igienico sanitari;
 - b. servizi di raccolta di olii alimentari: gli utenti devono conferire il rifiuto in modo congruo a quanto specificato e negli appositi contenitori presso il retro della Casa Comunale;
 - c. servizi di raccolta di pile, accumulatori, oli, farmaci ecc.: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori presso la Casa Comunale;

ART. 9 - ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi obbligatori di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani presso le utenze cittadine possono rientrare nel servizio, od essere oggetto di diverso affidamento, le attività inerenti alla pulizia e decoro delle aree pubbliche. Di seguito, in modo non esaustivo, si indicano le principali:
 - a. spazzamento stradale e diserbo stradale;
 - b. pulizia delle caditoie;
 - c. svuotamento dei cestini;
 - d. pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali provenienti da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
 - e. derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
 - f. rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - g. pulizia delle aree oggetto di feste, manifestazioni e mercati;
 - h. rimozione e smaltimento delle carogne su area pubblica;
 - i. smaltimento dei rifiuti cimiteriali
 - j. smaltimento dei fanghi di depurazione.

CAPO II - SISTEMA DI GESTIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 10 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, l'utente è tenuto a conferire i rifiuti a rischio putrescenza in idonei sacchi sigillati.
2. È vietato il conferimento ai non residenti e/o chiunque non iscritto al ruolo TARI del Comune di Paderna
3. È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio ed al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Le utenze devono esporre sulla strada, nel tratto prospiciente la proprietà, i soli rifiuti ingombranti concordati col gestore per il ritiro porta a porta.
4. È inoltre vietato:
 - a. L'uso improprio dei vari tipi di contenitori (cassonetti, cestini, ecc.) forniti dal Comune o dal gestore del servizio collocati sul territorio;
 - b. L'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati all'esterno dei contenitori predisposti;

L'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione, Consorzio o dal gestore del servizio;

- c. Lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori;
 - d. Collocazione dei contenitori all'interno delle aree private;
 - e. È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sui rispettivi territori dall'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti (cestini).
5. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il

- conferimento ed avvisare il gestore del servizio o l'Amministrazione.
6. È vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori permanente a bordo strada) il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
 7. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal gestore, con le avvertenze di seguito specificate:
 - a. i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti comunali, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - b. i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti per la raccolta non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

ART. 11 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - a. rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia;
 - b. tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - d. conseguimento del recupero di materiali riciclabili o da cui si può ricavare energia;
 - e. responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
4. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.
5. Tali contenitori, compresi i sacchi a perdere, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. L'Amministrazione Comunale avrà cura, anche attraverso il gestore del servizio, di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
7. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate dal gestore del servizio e dal Consorzio secondo criteri di corretta gestione ambientale.

ART. 12 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

1. A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
 - b. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi del ciclo dei rifiuti sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali;
 - c. i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

ART. 13 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

1. Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati la raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclo, al compostaggio, a particolari forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termovalorizzatore, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.
2. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclo.
3. I rifiuti che non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale.
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale e di sicurezza.
5. I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, accesso alle zone a traffico limitato ecc.).

ART. 14 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti ed in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e della sicurezza, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute, dell'ambiente e sicurezza. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità, al Presidente della Regione al Prefetto entro tre giorni dall'emissione. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della salute e sicurezza pubblica.
3. Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASL competenti.

CAPO III – DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 15 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani, speciali, assimilati, pericolosi e no, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nella normativa di settore e nel presente regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del presente regolamento, alle disposizioni del Consorzio, del gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 16 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. Al fine di preservare il decoro urbano e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti è fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità (anche di piccole dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, mozziconi, ecc.); i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
5. È fatto divieto a chiunque non autorizzato di effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.
6. Lo sgombero e smaltimento dei rifiuti accumulati sarà effettuato con spese a carico dei soggetti obbligati.
7. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
8. È vietato frugare tra i rifiuti è inoltre vietata ogni forma di cernita o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.
9. È vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, i liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
10. È vietato inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.
11. È vietata l'introduzione dei rifiuti ingombranti sia nei cestini stradali, sia nei cassonetti e sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
12. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici.
13. Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, si provvederà ai sensi della normativa vigente.

14. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi, le strade, le piazze, i portici ed ogni altro spazio di uso pubblico. È fatto obbligo di raccolta immediata degli escrementi in caso di deiezione e pulire il suolo pubblico.

ART. 17 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI ANCHE NON UTILIZZATI

1. Le aree, i terreni e i fabbricati sia di uso condominiale, sia di uso privato, provvisti o meno di recinzione, anche se non utilizzati devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti al fine di assicurare il necessario decoro urbano e la sicurezza dei luoghi. Pertanto, i conduttori e proprietari devono eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori di immobili e superfici anche non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare la crescita incontrollata di arbusti e siepi che creino ostacoli e situazioni di pericolo alla circolazione, il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 18 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, campagne pubblicitarie ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento secondo le disposizioni del presente regolamento e delle direttive impartite dal Consorzio e/o gestore del servizio.
2. È vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta o su altri elementi (panchine, cestini, cabine, ecc.). È ammessa la distribuzione di materiale nel caso in cui sia necessario dare, da parte delle Amministrazioni o in nome e per conto di esse, informazioni a tutela dei cittadini.
3. Si richiamano inoltre le norme e sanzioni di cui al regolamento dell'imposta comunale pubblicità e diritti di pubbliche affissioni.
4. Il materiale pubblicitario potrà essere consegnato esclusivamente a mano a coloro che dimostrano interesse.

ART. 19 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 20 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, mozziconi, ecc). I titolari delle attività dovranno eventualmente anche ricorrere al posizionamento di specifici cestini e contenitori per rifiuti derivanti dall'attività in quanto il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai clienti o consumatori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 21 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI, FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, occupanti spazi nelle fiere, feste rionali/frazionali, in occasione di manifestazioni ed eventi in genere, su area coperta o scoperta, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo loro assegnato ed ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

ART. 22 - PULIZIA DEI FOSSATI, RIVE, CANALI DI SCOLO

Le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei corsi d'acqua, sono definite nell'ambito del regolamento di Polizia Rurale, il materiale di risulta dovrà essere conferito, dai proprietari o conduttori dei fondi, con le modalità previste presso gli impianti di smaltimento autorizzati. I rifiuti dovranno essere differenziati ed eventuali materiali pericolosi dovranno essere separati ed avviati ad idonea filiera di recupero/smaltimento.

CAPO IV – CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

ART. 24 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono dei rifiuti l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza richiederà allo stesso, di provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge.
2. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà, secondo la normativa vigente, in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiornato anche col DL 116/25 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

ART. 25 – CONTROLLI

1. Compete al Comune il controllo delle norme presenti nei regolamenti, ordinanze e disposizioni di legge; il Comune irroga le sanzioni amministrative previo accertamento degli illeciti secondo i principi previsti dall'art. 13 L. 689/81.
2. Le attività di vigilanza, prevenzione e le azioni sanzionatorie del Comune sono effettuate oltre che dal personale preposto, dai Pubblici Ufficiali e anche da Ispettori ambientali che possono essere individuati tra il personale del Consorzio o del soggetto gestore del servizio.
3. L'attività di controllo e repressione degli illeciti dovrà privilegiare gli interventi preventivi rispetto a quelli sanzionatori, attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.
4. Gli addetti al controllo sono appositamente incaricati, *dal Sindaco* o dal Presidente del Consorzio/Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 cp, e con il compito di far rispettare regolamenti, ordinanze e disposizioni di legge.
5. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte sia dagli Ispettori ambientali sia dalla Polizia Urbana per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

CAPO V – NORME FINALI

ART. 26 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del presente Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, il comune in accordo con il Consorzio, autorità d'ambito e il gestore del servizio promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, di educazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a:
 - a. Raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi di raccolta;
 - b. Pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - c. Realizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione o modifica dei servizi.

ART. 27 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i .
2. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nella Tabella delle sanzioni allegata al presente regolamento.

Tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti sono tenuti al rispetto delle norme statali, regionali in materia, alle norme dettate dal presente regolamento ed alle disposizioni operative dettagliate nel disciplinare tecnico che sarà successivamente approvato dalla Giunta Comunale. Il mancato rispetto delle norme presenti nel disciplinare tecnico sarà oggetto di specifica sanzione.

ART. 28 – RIFERIMENTI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme disposte dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, dalle norme igieniche e sanitarie, dagli altri Regolamenti comunali.
2. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (cfr art 265 comma 1 del citato D.Lgs. 152/2006).
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, concernenti l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono e la gestione illecita dei rifiuti.
4. In particolare:
 - a) L'abbandono, il deposito incontrollato o il lancio di rifiuti da veicoli in movimento o in sosta, anche di piccole dimensioni, costituisce violazione ai sensi del citato decreto.
 - b) Tali condotte sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 18.000,00, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal medesimo decreto-legge.
 - c) Nei casi più gravi o reiterati, è disposta la sospensione della patente di guida fino a 6 mesi e la confisca del veicolo impiegato per l'abbandono dei rifiuti.
 - d) Quando l'illecito è commesso mediante veicolo aziendale o di proprietà di soggetto giuridico, la sanzione si applica anche al titolare o legale rappresentante, salvo che provi di avere adottato misure idonee a impedire la violazione.
5. L'accertamento delle violazioni può avvenire anche mediante immagini o riprese provenienti da sistemi di videosorveglianza, pubblici o privati, purché nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Restano ferme le sanzioni già previste dal presente regolamento per le ipotesi non disciplinate dal D.L. 116/2025, nonché l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di smaltimento dei rifiuti a carico dei trasgressori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 8 agosto 2025, n. 116.

ART. 29 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti Delibere di Giunta che regolamentavano il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti.
2. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (cfr art 265 comma 1 del citato D.Lgs. 152/2006).

ART. 30 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'Albo Pretorio, entra immediatamente in vigore.

Tabella delle Sanzioni

del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e l'igiene del suolo

VIOLAZIONI	ARTICOLO	Min/Max	P.M.R.*	NOTE
Conferimento da parte di non residenti o chiunque non iscritto al ruolo TARI del Comune di Paderna	10 comma 2	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
Uso improprio dei contenitori e cestini, abbandono rifiuti all'esterno dei contenitori, scritte o affissioni sui contenitori, sblocco dei freni di stazionamento.	10 comma 3 e 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Spostamento dei contenitori stradali.	10 comma 6	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Immissione di materiali non classificati come urbani od assimilabili; immissione di materiali che compromettano o creano pregiudizio alla raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica.	10 comma 7	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
Omesso corretto conferimento delle frazioni di rifiuto negli specifici contenitori.	11 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Uso dei contenitori per conferimento materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti.	11 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferimento in maniera indifferenziata dei rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata o utilizzo improprio di sacchi a perdere.	11 comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Mancato smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili mediante gestione con flussi separati.	12 comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
Mancato rispetto delle norme ed intralcio all'attività degli operatori.	15 comma 1 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Mancata pulizia e rimozione dei rifiuti da parte dei concessionari di aree pubbliche o ad uso pubblico.	15 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

Abbandonare o gettare qualsiasi tipo rifiuto di piccole dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, mozziconi, ecc.	16 commi 1,2,3 e 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Abbandonare o gettare qualsiasi tipo rifiuto NON di piccole dimensioni.	16 commi 1,2,3 e 4	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
Miscelazione di categorie diverse di rifiuti.	16 comma 7	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Cernita dei rifiuti conferiti nei cassonetti, sul territorio comunale o presso i centri di raccolta.	16 comma 8	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Introduzione all'interno dei contenitori di liquidi o materiali in combustione o materiali acuminati, taglienti o che possono arrecare lesioni.	16 comma 9	Da € 100,00 a € 600,00	€ 200,00	
Inserimento di vetro, o materiali che possano portare lesioni, in contenitori non specifico.	16 comma 10	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferimento di rifiuti ingombranti in cassonetti o cestini o l'abbandono nelle vicinanze.	16 comma 11	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
Conferimento di rifiuti urbani domestici nei cestini stradali.	16 comma 12	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Mancata Raccolta di escrementi animali e pulizia del suolo pubblico.	16 comma 14	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Mancato mantenimento in condizioni di pulizia di immobili (edifici e terreni) di proprietà privata. Compresa la mancata limitazione della flora.	17 commi 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Mancata pulizia delle aree da parte di chi si occupa di carico e scarico merci, affissione manifesti e campagne pubblicitarie.	18 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Distribuzione di materiale pubblicitario mediante apposizione sui veicoli di sosta o altri elementi.	18 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Mancata pulizia delle aree pubbliche da parte di chi esegue lavori.	19 commi 1 e 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Mancata pulizia nelle aree esterne agli esercizi pubblici.	20 commi 1, 2, 3 e 4 24 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

Mancata pulizia aree mercatali, fiere, sagre.	21 comma 1 e 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Mancata pulizia fossati, rive, canali, ecc.	22 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
				.

*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell’art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.